

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

14 FEB. 2005

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI 14 FEB. 2005

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI

.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - CIARAMELLETTI - GARGANO -

DELIBERAZIONE N. - 92 -

OGGETTO:

Adeguamento progettazione del completamento della Tangenziale alla S.S. 7 Appia in corrispondenza dei Comuni di Albano, Ariccia e Genzano.





92 - 4 FEB. 2005

**Oggetto : Adeguamento progettazione del completamento della Tangenziale alla S.S. 7 Appia in corrispondenza dei Comuni di Albano, Ariccia e Genzano.**

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ~~approvato con legge 346/71~~;  
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 ;  
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ;  
VISTO l'art. 23, comma 2, della legge regionale del 18.5.1992 n. 35 ;  
VISTA la circolare applicativa della citata legge regionale 35/92, al cap. IV, punto 5.4.4;  
VISTA la L.R. 4.5.85, n. 60 e la L.R. 15.11.1993, n. 67, concernenti la partecipazione finanziaria della Regione Lazio alla realizzazione di opere varie di interesse regionale;  
VISTA la legge 11.2.1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il decreto legislativo 17.3.1995, n. 157;  
VISTA la legge 15.5.1997, n. 127;  
VISTE le leggi regionali n. 14 e n. 15 del 15.5.1998;  
VISTA la legge regionale 7.6.1999, n. 6, art. 19 ;  
VISTO il D.P.R. 21.12.1999 n. 554;  
VISTO il D.M. 19.4.2000 n. 145 ;  
VISTA la Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001 " Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";  
VISTO il Regolamento della Regione Lazio n. 1 del 06.09.2002;  
VISTO il Decreto di Giunta Regionale n. 34 del 24.01.2003;  
VISTA la legge Regionale n. 3 del 27.02.2004;



## PREMESSO

- che per quanto alla legge regionale 60/85 la "Tangenziale ai Castelli Romani" in corrispondenza dei Comuni di Albano, Ariccia e Genzano è parte di un programma di interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione Lazio;
- che al riguardo, come per legge previsto, nel 1991 veniva esperito apposito "Appalto Concorso" pervenendo all'individuazione del progetto-offerta aggiudicatario presentato dall'Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla BOCOGE Costruzioni Generali S.p.A. (già BONIFATI Costruzioni Generali S.p.A.) mandataria , dalla SO.CO.STRA.MO s.r.l.mandante, dalla I.CO.GI. S.p.A.( già IETTO S.p.A.) mandante, dalla I.R.E.F. S.r.l. mandante e dalla C.M.C. s.r.l. sempre mandante ;
- che la SO.CO.STRA.MO. S.r.l., già mandante del raggruppamento aggiudicatario, ha acquisito dalla BOCOGE S.p.A. Costruzioni Generali il ramo d'azienda denominato "Business Unit Lavori Stradali", ricomprendente l'appalto di cui trattasi, e divenendone a tutti gli effetti di legge Capogruppo e Mandataria dell'appalto;
- che la progettazione oggetto dell'appalto – concorso riguardava l'intera variante alla S.S. 7 Appia in corrispondenza dei Comuni di Albano, Ariccia e Genzano, pur limitando il primo

92 - 4 FEB. 2005

affidamento dei lavori ad uno stralcio funzionale dell'opera, come individuato in sede di appalto concorso nel limite economico all'epoca disponibile;

- che l'Amministrazione regionale, con delibera della G.R. n. 13414 del 27.12.1991, approvava la progettazione esecutiva come sopra acquisita e procedeva all'affidamento dei lavori di cui sopra, più specificamente dalla progressiva 0+000 alla progressiva 2+320, secondo un'apposita convenzione che demandava all'Impresa alcune funzioni proprie dell'Amministrazione committente: acquisizione pareri e nulla osta, espropriazioni, progettazione ecc. ;
- che con l'attivazione della procedura espropriativa, relativamente alle aree necessarie alla realizzazione di detto 1° stralcio funzionale, gli atti conseguenti sono stati oggetto di impugnativa presso il TAR Lazio, con ricorso anche al Consiglio di Stato, ed in relazione al contenzioso ingeneratosi ed alla crescente rilevanza attribuita agli aspetti ambientali, anche per quanto al parere ex art. 7 della legge 1497/39, prima del concreto inizio dei lavori venivano prodotte revisioni progettuali al fine di rendere compatibile l'intero tracciato con le esigenze manifestatesi e con quanto prescritto dal C.T.C.R. in sede di istruttoria delle progettazioni medesime;
- che per ultimo la Giunta Regionale, con delibera n. 1050 del 17.07.2001, autorizzava la realizzazione del 1° stralcio funzionale della Tangenziale alla S.S. n.7 "Appia" in corrispondenza dei Comuni di Albano, Ariccia e Genzano, secondo una progettazione ultima assentita dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale con parere n. 4701 del 2 agosto 2000 e con successivo parere n. 4743 del 27.02.2001 ( 1° perizia di variante e suppletiva);
- che a seguito delle attività operative di cantiere si è reso necessario pervenire ad un ulteriore adeguamento del progetto dello stralcio esecutivo in corso di realizzazione (2° perizia di variante tecnica e suppletiva), autorizzata con delibera della Giunta Regionale n. 388 del 14.05.2004, a seguito del parere del Comitato Regionale per i Lavori Pubblici n. 4852 del 2 ottobre 2003, estendendo anche la progressiva di fine lotto a 2+690;
- che in definitiva a seguito delle varianti resesi necessarie sul 1° stralcio funzionale la progettazione generale dell'opera in possesso dell'Amministrazione non assume più coerenza con lo stralcio in corso di esecuzione;
- che peraltro essendo nel frattempo venuta a modificarsi in termini normativi e regolamentari sia il regime di produzione dei progetti oggetto di esecuzione (giusta art. 16 della legge 109/94), sia le norme riferite alle costruzioni stradali, come anche la normativa sismica, oggi il progetto in possesso dell'Amministrazione necessita di adeguamento e rielaborazione;
- che al riguardo anche secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministro dei LL.PP. del 07.10.1996 n. 4488/UL punto 9, occorre disporre l'adeguamento delle progettazioni, già in possesso dell'Amministrazione, alle norme di cui all'art.16 della L.109/94, potendo incaricare dell'adeguamento chi aveva redatto le stesse progettazioni in prima istanza, in adesione del generale principio dell'economicità dell'azione amministrativa;
- che secondo l'art. 2, 1° comma, della Convenzione come sopra stipulata, è oggetto della stessa "la progettazione esecutiva per la realizzazione della tangenziale alla S.S. nr. 7 "Appia" in corrispondenza dei Comuni di Albano, Ariccia e Genzano";
- che peraltro secondo l'art. 2, 3° comma, della richiamata Convenzione, il Committente, in



92 - 4 FEB. 2005

relazione ai finanziamenti disponibili, nei limiti di quanto per legge consentito, si riserva di estendere l'oggetto della Convenzione all'ultimazione dell'opera ovvero alla esecuzione di successivi stralci, comprese tutte le attività connesse ivi compresa l'attività di progettazione;

- che al fine di mettere in condizione l'Amministrazione regionale di programmare l'attivazione dell'opera anche dal punto di vista finanziario occorrerebbe procedere anzitutto ad aggiornare ed adeguare la progettazione esecutiva di detto completamento, in termini coerenti con le varianti e le modifiche apportate al 1° stralcio funzionale e con le recenti normative in tema di progettazione di opere viarie e di progettazione in zona sismica, suddividendola per gli usi dell'Amministrazione in 2° e 3° stralcio funzionale;
- che al momento, già secondo le attuali previsioni del bilancio preventivo è possibile fare fronte al costo della progettazione esecutiva del completamento dell'opera, sull'apposito capitolo D12503 del Bilancio Regionale;
- che secondo l'art .5 della Convenzione, che regola i rapporti tra la Regione Lazio e l'ATI, aggiudicataria dei lavori, le progettazioni di cui trattasi sono redatte a cura dell'Appaltatore secondo le norme che regolamentano l'attività progettuale in genere;

RITENUTO di dover procedere a commissionare la revisione e l'adeguamento della progettazione di cui trattasi secondo quanto al citato art. 5 della convenzione che regola i rapporti tra la Regione Lazio e l'A.T.I. Aggiudicataria;

VISTA la convenzione che regola i rapporti tra la Regione Lazio e la Società concessionaria per la realizzazione della "Tangenziale ai Castelli Romani" in corrispondenza dei Comuni di Albano, Ariccia e Genzano;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale della Regione Lazio relativo alle annualità 2005-2007 al Cap. D12503;

ATTESO che la presente delibera non è soggetta alla procedura di concertazione di cui alla Direttiva n. 3 del 01/12/2003 del Presidente della Regione Lazio;

all'unanimità

### DELIBERA

- di procedere all'adeguamento della progettazione acquisita in sede di appalto concorso relativamente al completamento della "Tangenziale ai Castelli Romani" in corrispondenza dei Comuni di Albano, Ariccia e Genzano, in premessa meglio descritta, suddivisa in 2° e 3° stralcio funzionale, incaricando la società concessionaria secondo quanto previsto all'art. 5, 1° comma, della convenzione che regola i rapporti tra la Regione Lazio e la medesima Società concessionaria, autorizzando il Direttore della competente Direzione Regionale a porre in essere tutti gli atti al riguardo necessari, ivi compreso l'assunzione del relativo impegno di spesa dal cap. D12503 del Bilancio della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

7 FEB. 2005

